



REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO DEI COMPITI DIDATTICI E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI A PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI, PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI PER ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO E PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI.

(Emanato con Decreto Rettorale N. 115/2023 Prot. n. 25498 del 6 aprile 2023)

Sostituisce integralmente il “Regolamento di Ateneo per il conferimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti a professori e ricercatori universitari, e per il conferimento di contratti per attività di insegnamento”, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 31 gennaio 2013, che è pertanto da considerarsi decaduto.

ENTRA IN VIGORE L'8 APRILE 2023

Titolo I – Ambito applicativo

Art. 1. Oggetto e finalità

- 1) Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti mediante incarichi, affidamenti e contratti per attività di insegnamento nei corsi di studio attivati presso l'Università di Camerino (di seguito UNICAM).
- 2) I compiti di cui al comma 1 vengono conferiti a docenti e ricercatori dell'Ateneo in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 3) Il presente regolamento disciplina, inoltre, la differenziazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti e le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento degli stessi compiti da parte dei professori e ricercatori di ruolo, a tempo pieno ed a tempo definito, e dei ricercatori a tempo determinato anche in relazione all'assunzione da parte dei docenti di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca.

Art. 2. Definizioni

- 1) Per Scuola di Ateneo si intende la struttura autonoma responsabile di ricerca e formazione come previsto dallo Statuto UNICAM.
- 2) Per docenti e ricercatori si intendono gli appartenenti ad uno dei seguenti ruoli:
 - a. Professori di I Fascia ovvero professori di ruolo ordinari o straordinari
 - b. Professori di II Fascia ovvero professori di ruolo associati;
 - c. Ricercatori a tempo indeterminato (RU)
 - d. Ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge 240/2010;
- 3) Docenti a contratto, docenti selezionati da altri Atenei o comunque personale non appartenente ai ruoli dell'Università o personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
- 4) Per Corsi di Studio si intendono: i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico, i corsi di Specializzazione superiore (erogati dalle Scuole di Specializzazione), i corsi di Dottorato di Ricerca, i Master di I e II livello, i Corsi di Perfezionamento, di formazione finalizzata e permanente e/o di

aggiornamento professionale e gli ulteriori percorsi formativi attivati da UNICAM.

- 5) Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, alle attività di didattica frontale, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento.
- 6) Per incarico di insegnamento si intende il carico didattico attribuito al docente per il quale viene generato un apposito registro delle lezioni.
- 7) Per didattica curriculare si intendono: le attività formative nelle varie forme previste dai corsi di studio; le attività svolte in aula in modalità frontale o in laboratorio nel caso di esercitazioni pratiche; le attività svolte per la stesura delle tesi di laurea; le attività svolte in Stage o Tirocini e tutte le altre tipologie di attività formative che danno luogo alla assegnazione di CFU previsti dal regolamento didattico del Corso di Studio.
- 8) Per didattica integrativa si intendono: le attività formative di tipo seminariale; le esercitazioni integrative in aula; le attività di supporto nei laboratori; l'attività di assistenza in lavori di gruppo guidati e ogni altra attività di supporto alla didattica in strutture dell'Ateneo, ivi incluse le attività di recupero e propedeutiche previste nell'ambito di un'attività formativa e complementari rispetto alle ore di didattica curriculare, anche se coordinate o supervisionate dal docente affidatario dell'attività formativa stessa.

Art. 3. Compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori di I e II fascia

- 1) I professori di ruolo I e II fascia sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, ivi compresi l'orientamento ed il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, il numero di ore previsto dalla normativa vigente, secondo gli standard minimi e le modalità definiti successivamente.
- 2) I professori di I e II fascia di ruolo sono tenuti a svolgere attività didattica curriculare ed integrativa secondo le esigenze dell'Ateneo, nella Scuola di Ateneo di afferenza o in altre Scuole di Ateneo, tramite affidamento di uno o più incarichi di insegnamento o eventuali moduli del proprio settore scientifico disciplinare. Agli stessi professori possono essere affidati incarichi di insegnamento nel proprio gruppo concorsuale di appartenenza, con priorità per le attività formative di base e caratterizzanti.
- 3) Nella fase di programmazione delle attività formative le Scuole di Ateneo attribuiscono i compiti didattici e di servizio agli studenti, tenendo conto degli standard orari previsti dal presente regolamento. La distribuzione oraria dei compiti didattici può variare sulla base dell'organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti.
- 4) Nel caso in cui un insegnamento non venga attivato o si renda necessario rivedere la programmazione, il Consiglio della Scuola provvede ad assegnare ulteriori compiti didattici al docente, adeguando l'impegno agli standard orari previsti nel presente regolamento.

Art. 4. Compiti didattici e di servizio agli studenti dei ricercatori

- 1) I ricercatori di ruolo (RU) sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, ivi compresi l'orientamento ed il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, il numero di ore previsto dalla normativa vigente, secondo gli standard minimi e le modalità definiti nei successivi articoli.



- 2) I ricercatori a tempo determinato (RTD) di cui alla Legge 240/2010 riservano annualmente per lo svolgimento delle attività di didattica curriculare, di didattica integrativa e di servizio agli studenti il numero di ore previsto dalla normativa vigente e, in ordine alle attività di didattica curriculare, nei limiti di quanto previsto nel contratto di assunzione individuale.
- 3) Ai ricercatori di ruolo, sia a tempo pieno che a tempo definito, previo loro consenso, possono essere attribuiti, direttamente o tramite bandi interni, incarichi di insegnamento o moduli, a parziale o totale sostituzione delle attività didattiche integrative e secondo gli standard orari e le modalità definiti nei successivi articoli. In questo caso ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui si svolgono tali insegnamenti o moduli.
- 4) Nella fase di programmazione delle attività formative il Consiglio della Scuola di afferenza attribuisce ai ricercatori i compiti didattici e di servizio agli studenti, tenendo conto degli standard orari previsti dal presente regolamento ed attribuendo ad ogni ricercatore l'attività integrativa da svolgere.

Art. 5. Svolgimento, verifica e valutazione dei compiti didattici e dei servizi agli studenti dei professori e dei ricercatori

- 1) I docenti, a tempo pieno e a tempo definito, sono tenuti ad assicurare la loro presenza, nel corso dell'anno accademico, per lo svolgimento: dell'attività didattica curriculare, se attribuita, ed integrativa; di servizio agli studenti; di supporto alla didattica; di partecipazione alle sedute degli organi collegiali; secondo quanto stabilito dal Consiglio della Scuola.
- 2) Per quanto concerne l'orario di ricevimento degli studenti, i docenti devono garantire un congruo numero di ore di disponibilità, secondo le indicazioni delle strutture didattiche di riferimento, distribuite in maniera omogenea e continuativa nel corso dell'intero anno accademico.
- 3) La verifica delle attività svolte viene effettuata, di norma, attraverso l'autocertificazione prodotta dal docente, che compila, tramite l'apposito sistema on-line messo a disposizione dall'Ateneo, il "Diario Docente" delle attività svolte ed il "Registro Lezioni", ai sensi di quanto previsto dal presente regolamento.
- 4) Il Direttore della Scuola verifica, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, la corrispondenza fra il numero di ore svolte dal docente per le attività autocertificate e quelle previste dall'incarico attribuitogli dalla Scuola. In caso di verifica positiva il Direttore provvede a convalidare i contenuti del "Diario Docente" e del "Registro Lezioni" attraverso le apposite procedure informatiche. In caso di esito negativo della verifica chiede al docente le motivazioni delle incongruenze e, ove esse non siano giustificate, le segnala tempestivamente al Rettore, per l'avvio delle procedure e dei provvedimenti del caso.
- 5) Il Rettore può comunque disporre verifiche, anche a campione, delle autocertificazioni prodotte dai docenti e convalidate dal Direttore della Scuola.

Art. 6. Attribuzione dei compiti didattici

- 1) I Consigli delle Scuole, in sede di programmazione didattica e secondo le modalità definite dall'Ateneo, stabiliscono, oltre alle attività formative da attivare, la tipologia e le modalità di svolgimento delle stesse. Le Scuole provvedono inoltre, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi di lavoro, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti, all'attribuzione dei compiti didattici ed organizzativi ai docenti, ivi comprese le attività integrative previste a supporto dei processi di apprendimento degli studenti (orientamento, tutorato,

esercitazioni, stage, etc.).

- 2) Le Scuole, per l'espletamento delle attività formative, debbono avvalersi prioritariamente dei Professori di I e di II fascia e dei ricercatori a tempo determinato L.240/2010. I docenti sono tenuti a garantire su richiesta delle Scuole o dell'Ateneo, lo svolgimento dei seguenti standard orari di riferimento per lo svolgimento degli incarichi didattici nelle varie forme previste:
 - a. Professori di I e II fascia: n.120 ore (80 se in regime di tempo definito);
 - b. Ricercatori a tempo determinato Legge 240/2010 art. 24 lettera a), testo in vigore fino al 29 giugno 2022: n.60 ore (40 se in regime di tempo definito);
 - c. Ricercatori a tempo determinato Legge 240/2010 art. 24 lettera b) testo in vigore fino al 29 giugno 2022: n.100 ore (70 se in regime di tempo definito);
 - d. Ricercatori a tempo determinato Legge 240/2010 art.24 come modificata dal 30 giugno 2022: n.100 ore (70 se in regime di tempo definito);
- 3) Gli insegnamenti o moduli che risultino vacanti una volta espletata la procedura di cui al comma precedente, debbono essere affidati, secondo le indicazioni del successivo comma 8, in prima istanza ai professori di I e II fascia afferenti alla Scuola di riferimento del Corso di Studio o di altra Scuola dell'Ateneo che non raggiungano il monte ore di riferimento previsto nel precedente comma 2. Eventuali ulteriori insegnamenti o moduli residui possono essere attribuiti mediante avviso di vacanza e comunque su domanda dell'interessato, ai Professori di I e II fascia o ai ricercatori universitari a tempo indeterminato o determinato afferenti alla Scuola di riferimento del Corso di Studio o di altra Scuola dell'Ateneo.
- 4) Ai docenti può essere eccezionalmente attribuito un carico didattico inferiore agli standard di riferimento, con delibera motivata della Scuola da trasmettere al Rettore.
- 5) Ai ricercatori a tempo indeterminato possono essere affidati corsi e moduli curricolari, previo loro consenso, ai sensi del comma 4 art. 6 Legge 240/2010. La retribuzione dei ricercatori a tempo indeterminato ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o attività formative curricolari viene determinata con delibera del Consiglio di Amministrazione UNICAM, con la periodicità ritenuta necessaria e nei limiti della disponibilità di bilancio.
- 6) Le Scuole valutano la qualità del servizio didattico erogato attraverso procedure definite e trasparenti, che includono la specifica e puntuale analisi del grado di soddisfazione complessivo da parte degli studenti su ogni singola attività formativa erogata
- 7) Per la copertura degli insegnamenti o moduli, che risultino vacanti, le Scuole procedono come di seguito indicato:
 - a. La struttura tecnico-amministrativa competente verifica la presenza in Ateneo di professori di I e II fascia ai quali siano stati attribuiti carichi didattici per un numero di ore inferiore allo standard di riferimento.
 - b. il responsabile della struttura tecnico-amministrativa trasmette ai Direttori delle Scuole di Ateneo l'elenco dei professori di cui al precedente punto a., corredato dai rispettivi settori scientifico disciplinari e gruppi concorsuali di appartenenza.
 - c. Il Direttore della Scuola di afferenza del Corso di Studio con attività formative vacanti attribuisce, ferma restando la necessità di garantire la qualità della didattica erogata ed evitando l'eccessiva frammentazione, l'affidamento di tali attività ai professori del medesimo settore scientifico disciplinare o gruppo concorsuale, acquisito il parere favorevole del Direttore

della Scuola di afferenza del docente. Il professore designato non può rifiutare l'incarico ove lo stesso rientri nello standard orario di riferimento.

- d. Nel caso in cui, al termine della procedura di cui al precedente punto c, risultino ancora attività formative vacanti, l'area tecnico-amministrativa competente provvede all'affidamento delle stesse attività formative mediante:
 - i. attribuzione di un contratto di insegnamento ai sensi del comma 1, art. 23 della Legge 240/2010 per il quale è possibile affidare un'attività formativa con le annesse attività di didattica integrativa e tutoriali, a titolo gratuito o oneroso, a specifiche professionalità esterne;
 - ii. Emanazione di un bando di selezione per la stipula di un contratto di insegnamento a titolo oneroso ai sensi del comma 2 dell'art. 23 della Legge 240/2010.

Art. 7. Riduzioni per incarichi istituzionali, gestionali e di ricerca

- 1) Ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010 e s.m.i. il Senato Accademico può deliberare, su richiesta dell'interessato e acquisito il parere della Scuola di afferenza, riduzioni parziali dei compiti didattici, fino a un massimo del 50% delle ore attribuite ai professori e ricercatori di ruolo, che svolgono incarichi istituzionali e gestionali o coordinano progetti di ricerca di particolare rilevanza.

Art. 8. Autocertificazione dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e loro valutazione.

- 1) Per ogni anno accademico, l'autocertificazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori è effettuata tramite la compilazione del "Diario" e del "Registro" on-line, secondo le modalità comunicate dall'Ateneo.
- 2) La chiusura del registro, mediante procedura informatica, deve essere effettuata al termine delle attività didattiche e comunque entro il 31 ottobre dell'anno solare successivo all'inizio dell'anno accademico di riferimento, salvo disposizioni particolari correlate ad attività retribuite o legate all'erogazione di incentivi.
- 3) La chiusura del diario, mediante procedura informatica, deve essere effettuata entro il 31 ottobre dell'anno solare successivo all'inizio dell'anno accademico di riferimento.
- 4) In qualsiasi momento il Direttore della Scuola che ha conferito l'incarico di insegnamento può, autonomamente o richiedendo il supporto delle strutture competenti dell'Ateneo, procedere alla verifica dell'attività certificata da ogni singolo docente secondo quanto indicato all'art.5 comma 4 del presente regolamento.
- 5) Gli esiti della verifica sull'attività didattica e di servizio agli studenti, come sopra disciplinato, concorrono alla valutazione complessiva delle attività dei professori e dei ricercatori di cui al comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010 anche ai fini e per gli effetti di quanto dispone il comma 8 dell'art. 6 della Legge 240/2010¹.

¹ 7. Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 8.

- 6) La valutazione di cui al precedente comma si basa sulle risultanze delle attività normate dal presente regolamento e sugli esiti del monitoraggio delle attività dei singoli docenti attuato dall'Ateneo tramite apposito sistema di monitoraggio dell'attività del docente-ricercatore. L'esito di tale valutazione si esplica con un giudizio annuale sull'attività svolta dal docente, espresso dall'Ateneo nella Relazione annuale sulla performance.

Art. 9. Sanzioni

- 1) In caso di inadempimenti, rispetto agli incarichi ed alle attività programmate per ogni singolo docente, il Rettore avvia le procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto dell'Ateneo, dal comma 8 dell'art. 6 della Legge 240/2010.
- 2) Nel caso risulti svolto un numero di ore connesse a compiti didattici inferiore a quello assegnato annualmente dalla Scuola, senza giustificato motivo, il costo dell'attività che non è stata svolta, quantificato moltiplicando il numero di ore mancanti per il costo orario standard previsto, viene trattenuto in sede di erogazione dello stipendio.

Titolo II Contratti per attività di insegnamento

Art. 10. Modalità di conferimento dei contratti per attività di insegnamento

- 1) Gli incarichi di cui al presente regolamento sono attribuiti nel rispetto del Codice etico, delle linee di indirizzo deliberate annualmente dagli Organi di governo dell'Ateneo e della programmazione didattica deliberata da ciascuna Scuola dell'Ateneo competente, nonché nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente a bilancio.
- 2) L'attribuzione dei contratti per attività di insegnamento può avvenire tramite:
 - a. affidamento diretto esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 11 e 12 del presente regolamento;
 - b. espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Art. 11. Conferimento diretto a esperti di alta qualificazione (art. 23 comma 1 Legge 240/2010)

- 1) Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere attribuiti direttamente:
 - a. a titolo gratuito ovvero oneroso, ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. Nel caso di incarico a titolo oneroso il compenso è stabilito dal Consiglio della Scuola nell'ambito degli stanziamenti assegnati annualmente nel budget, in base ai limiti definiti da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e in coerenza con leggi e la normativa vigente.
 - b. a titolo gratuito sulla base di convenzioni con enti pubblici ed istituzioni di ricerca ovvero sulla base di specifiche disposizioni normative; in tal caso l'individuazione del titolare dell'incarico avviene sulla base di modalità concordate tra l'Università e l'ente o l'istituzione di ricerca convenzionato, modalità che dovranno comunque garantire il soddisfacimento dei requisiti soggettivi previsti dalla

8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

normativa vigente.

- 2) L'individuazione degli esperti di elevata qualificazione di cui al precedente comma 1, è demandata alla Scuola competente, che procede al conferimento dell'incarico una volta acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo che svolge, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera r della L. 240/2010, una verifica preventiva della congruità del curriculum scientifico e professionale proposto, sulla base di specifici requisiti predefiniti dallo stesso Nucleo.
- 3) I contratti di cui al presente articolo sono stipulati dal Rettore o da un suo delegato su proposta delle competenti strutture.
- 4) I curricula dei docenti incaricati ai sensi del presente articolo debbono essere resi pubblici sul sito istituzionale dell'Ateneo.
- 5) Gli incarichi hanno la durata di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un massimo di cinque anni, previa valutazione positiva dell'attività svolta con le modalità predefinite dall'Ateneo e verifica della persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso all'incarico.
- 6) Su proposta delle Scuole e con l'assenso degli interessati, l'Università, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali e tenuto conto della particolare esperienza professionale acquisita dall'interessato in determinati o specifici ambiti, ove lo richieda l'efficiente andamento dei servizi, può stipulare contratti a titolo gratuito e/o oneroso per lo svolgimento di attività didattica con professori di ruolo e con ricercatori universitari a tempo indeterminato in quiescenza, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 12. Affidamento diretto di incarichi a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama (art. 23 comma 3 Legge 240/2010)

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere attribuiti direttamente e nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.
2. Il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.
3. La proposta dell'incarico è formulata dal Rettore al Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato Accademico e sentita la Scuola di afferenza. Il curriculum del candidato deve essere pubblicizzato sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Art. 13. Conferimento di incarichi didattici mediante procedura selettiva (art. 23 comma 2 Legge 240/2010)

- 1) Gli incarichi per lo svolgimento di incarichi di insegnamento non attribuiti dal Consiglio della Scuola a docenti e ricercatori dell'Ateneo, ovvero non conferiti direttamente ai sensi di quanto dal presente regolamento, sono affidati, previa selezione pubblica che assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, bandita dalla Scuola, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
- 2) I contratti di cui al comma precedente possono essere stipulati esclusivamente a titolo oneroso nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo. L'importo, coerente con quanto previsto dalla normativa vigente, viene stabilito dal Consiglio della Scuola sulla base di quanto deliberato dal Consiglio



di Amministrazione dell'Ateneo.

- 3) Le modalità di conferimento degli incarichi e le relative procedure selettive sono indicate nel bando di selezione predisposto dalla Scuola interessata, che viene pubblicizzato sul sito Web di Ateneo.

Il bando deve indicare almeno:

- l'anno accademico di riferimento;
 - il Corso di Studio presso il quale si svolge l'attività formativa, la tipologia dell'attività oggetto dell'incarico (attività formativa, modulo, attività di didattica integrativa);
 - il settore scientifico disciplinare e il gruppo concorsuale di riferimento dell'attività formativa;
 - le modalità di svolgimento dell'incarico;
 - l'impegno orario di didattica frontale;
 - la durata del contratto;
 - i doveri del titolare dell'incarico;
 - il compenso previsto commisurato alle ore di lezione da svolgere;
 - il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione;
 - i requisiti minimi richiesti ai candidati;
 - i criteri e le modalità relativi alla valutazione comparativa dei candidati
 - le modalità di pubblicizzazione della graduatoria;
 - i termini per proporre ricorso;
 - l'obbligo per il vincitore della procedura selettiva di produrre l'autorizzazione dell'ente di appartenenza qualora necessario sulla base della normativa vigente.
- 4) Agli eventuali candidati appartenenti a ruoli del personale tecnico amministrativo dell'Università di Camerino non possono essere impegnati in incarichi di insegnamento per un impegno orario superiore a 60 ore e tutta la relativa attività, ivi compresa l'attività didattica frontale, l'assistenza agli studenti e gli esami, deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.
- 5) Per l'espletamento delle procedure selettive la Scuola, nel rispetto del principio di rappresentanza di genere, nomina commissioni di valutazione, composte da un minimo di 3 docenti di ruolo. La commissione nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario. Durante la prima riunione, la commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti alla selezione, sottoscrive una dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra i propri membri ed i candidati come previsto dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile. La valutazione dovrà contenere motivato giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale di ciascun candidato. Il giudizio espresso dalla commissione viene sintetizzato in una apposita scheda riepilogativa, che fa parte integrante del verbale, nella quale vengono anche riportati i titoli posseduti. Al fine di evidenziare l'esito delle valutazioni effettuate, la Commissione redige una graduatoria di merito dei candidati.
- 6) La graduatoria ha validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale si è svolta la procedura selettiva. Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro soggetto individuato secondo l'ordine di graduatoria.
- 7) La Scuola, al termine della procedura di selezione, trasmette alla struttura organizzativa dell'Amministrazione centrale, competente in materia, tutta la documentazione relativa alla procedura di selezione ed all'esito della stessa, per il completamento della procedura amministrativa e per

l'emissione degli atti conseguenti e per l'attribuzione degli incarichi.

Art. 14. Durata dei contratti

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti attraverso contratti di diritto privato cui si applicano le disposizioni relative al lavoro autonomo di cui agli artt. 2222 e segg. del cc sotto il profilo fiscale le norme delle collaborazioni coordinate e continuative ovvero libero-professionali o alle prestazioni occasionali.
2. I contratti di cui al presente regolamento possono essere rinnovati annualmente per una durata massima complessiva di:
 - a. cinque anni per i contratti stipulati in applicazione dell'art. 23 comma 1 Legge 240/2010;
 - b. tre anni per i contratti stipulati in applicazione dell'art. 23 comma 2 Legge 240/2010;previo accertamento della copertura finanziaria, della valutazione positiva dell'attività svolta e, su richiesta della Scuola competente, la persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso all'incarico.

Art. 15. Diritti e doveri dei titolari di incarichi

- 1) I titolari di incarichi di cui al presente regolamento:
 - a. svolgono le attività formative previste secondo le indicazioni del responsabile del Corso di studio e dei delegati al coordinamento delle attività di supporto ed assistenza agli studenti (orientamento e tutorato), a tale scopo possono essere loro richiesti ulteriori e specifici impegni orari
 - b. sono tenuti a definire e rispettare un orario di ricevimento degli studenti, secondo le modalità previste dal Corso di studio, durante l'intero arco della durata del contratto;
 - c. svolgono il ruolo di Presidente della commissione d'esame per l'attività formativa di cui sono titolari in tutte le sessioni di verifica del profitto degli studenti dell'anno accademico di riferimento.
- 2) I titolari di incarichi di cui al precedente comma sono tenuti a far parte, se nominati, delle commissioni per il conseguimento del titolo di studio.
- 3) Il titolare dell'incarico può essere invitato dal Direttore della Scuola a partecipare come uditore alle sedute del consiglio della Scuola presso cui si svolge l'incarico ed è tenuto a partecipare, ove richiesto dal responsabile del corso di studio, alle attività collegiali del Corso di studio.
- 4) Il titolare dell'incarico è tenuto a compilare il registro delle lezioni con le modalità indicate nel precedente art.8.
- 5) Con riferimento ai contratti per lo svolgimento di attività didattica di moduli integrativi, il docente incaricato è tenuto a svolgere la propria attività nel rispetto degli orari e secondo le modalità concordate preventivamente con il docente titolare dell'insegnamento di riferimento.
- 6) Per i soggetti di cui al presente regolamento, il titolo di "professore", eventualmente utilizzato in virtù del conferimento dell'incarico di insegnamento, deve essere utilizzato riportando sempre obbligatoriamente la dicitura: "docente a contratto in [...nome dell'attività formativa ...] presso la Scuola di Ateneo [... nome Scuola ...] dell'Università di Camerino per l'a.a. [.....]".

Art. 16. Svolgimento delle attività di ricerca



- 1) I titolari degli incarichi di cui al Titolo II del presente regolamento possono altresì svolgere attività di ricerca nonché partecipare a gruppi e progetti per la ricerca, ai sensi di quanto stabilito comma 5, lett.d) dell'art. 18, della Legge n. 240/2010.
- 2) Tali attività sono svolte senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente e della regolamentazione interna di Ateneo in materia di tutela della proprietà intellettuale e brevettuale.

Art. 17. Regime di incompatibilità e autorizzazioni

- 1) Gli incarichi di cui al presente regolamento sono incompatibili con le ipotesi previste dall'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni.
- 2) I contratti di cui al presente regolamento non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore generale, un componente del Consiglio di amministrazione ovvero un professore appartenente alla Scuola che attribuisce l'incarico.
- 3) Nel conferimento dei contratti di insegnamento si tiene sempre conto di quanto previsto dal Codice Etico in vigore nell'Ateneo.
- 4) Qualora il soggetto incaricato sia dipendente delle Amministrazioni pubbliche, di cui al D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, il contratto è stipulato, previa acquisizione dell'autorizzazione qualora necessario sulla base della normativa vigente.
- 5) Fatto salvo l'integrale assolvimento dei propri compiti, il docente a contratto può svolgere altre attività purché le stesse non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta in ambito universitario e, comunque, non arrechino pregiudizio all'Ateneo.

Art. 18. Compenso e modalità di pagamento

- 1) Con esclusivo riferimento ai contratti a titolo oneroso, il compenso minimo e quello massimo sono determinati dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di parametri definiti dagli Organi accademici e in conformità al Decreto Miur n. 313 del 21.7.2011 (GU 254 del 31.10.2011) e nell'ambito del budget assegnato per tale finalità alle Scuole.
- 2) La liquidazione del compenso di cui al precedente comma è effettuata dalla struttura Amministrativa competente in due soluzioni, 50% al termine del ciclo di lezioni previsto, previa regolare compilazione del registro delle lezioni, e 50% al termine del ciclo di attività previste dal contratto, previa regolare compilazione del registro delle lezioni. Il registro delle lezioni e diario delle attività debbono essere sempre compilati e verificati dal Direttore della Scuola interessata secondo quanto stabilito dal precedente art.6. Il compenso viene corrisposto a partire dal mese successivo alla data di avvenuta consegna del registro, previa verifica positiva del Direttore della Scuola di Ateneo.
- 3) Nel caso in cui le ore svolte dal docente affidatario del contratto siano inferiori a quelle previste, sulla base della verifica del Direttore della Scuola, il compenso viene riparametrato in base alle ore effettivamente svolte.

Art. 19. Trattamento previdenziale

- 1) Ai rapporti costituiti con i contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, comma 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.



Art. 20. Decadenza e risoluzione del rapporto

- 1) Decadono dal diritto alla stipula del contratto coloro che, senza giustificato motivo, non lo sottoscrivano entro il termine fissato dall'Ateneo.
- 2) Il contratto si risolve automaticamente in caso di violazione del regime delle incompatibilità di cui al presente regolamento ovvero qualora il titolare dello stesso non inizi a svolgere le attività previste nel termine stabilito dal contratto e/o con le modalità previste dal presente regolamento.
- 3) Il contratto si intende altresì risolto di diritto nei casi previsti dalla legge, o qualora sopraggiungano motivi di oggettiva impossibilità nell'adempimento della prestazione o in caso di disattivazione dell'attività formativa dovuta a motivata esigenza della Scuola di riferimento. In tali casi è dovuto il corrispettivo pari alla parte di incarico effettivamente eseguita e attestata dal Direttore della Scuola di Ateneo.
- 4) Qualora il docente a contratto si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze tali da pregiudicare l'utilità dell'intera prestazione, il contratto può essere risolto con motivato atto adottato dal Rettore, su richiesta del Direttore della Scuola che ha attribuito l'incarico.

Titolo III – Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

Art. 21. Norme transitorie e finali

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente. A far data dall'entrata in vigore, le disposizioni del presente regolamento sostituiscono tutte le disposizioni in materia di conferimento di incarichi didattici mediante contratti di diritto privato contenute in previgenti atti regolamentari o deliberativi.
- 2) Il presente regolamento viene emanato mediante Decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del Decreto sull'albo ufficiale dell'Ateneo e nell'apposita sezione del sito Internet dell'Ateneo e viene applicato per quanto concernente i processi di progettazione e realizzazione dei corsi di studio e di valutazione dei docenti, a partire dall'anno accademico 2023-24.